ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2273 del 08/05/2017

Oggetto D.P.R. 59/2013 DITTA MARLIERI CARLO & C. S.N.C.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERE, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI GOMME IN GENERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA DEL

MULINO N. 7

Proposta n. PDET-AMB-2017-2352 del 08/05/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MARLIERI CARLO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E VEICOLI IN GENERE, RIPARAZIONE E MONTAGGIO DI GOMME IN GENERE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA DEL MULINO N. 7

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta MARLIERI CARLO & C. S.N.C., trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Giorgio P.no) con nota 26/01/2017, prot. n° 977 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. PGPC/2017/958), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina meccanica, riparazione di autoveicoli e veicoli in genere, riparazione e montaggio di gomme in genere" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza di AUA è stata avanzata per:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lqs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. nº 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota 22/03/2017, prot. n° 3630 (acquisita agli atti il 23/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3311);

PRESO ATTO che:

- le emissioni in atmosfera sono rappresentate da un camino denominato E1 utilizzato come aspirazione gas di scarico autoveicoli e veicoli in genere, collegato ad una manichetta;
- le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio della pavimentazione e dei pezzi di ricambio degli autoveicoli, nonché dal gocciolamento dei veicoli in caso di pioggia o neve) vengono trattate mediante un sistema composto da una vasca di decantazione e da un disoleatore;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche della Ditta in oggetto ed alle acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione del Sig. Roberto Arrivi;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato immediatamente a valle del disoleatore così come indicato nella Tav. 02 del 22/03/2017;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 20/4/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta MARLIERI CARLO & C. S.N.C., per l'attività di "officina meccanica, riparazione di autoveicoli e veicoli in genere, riparazione e montaggio di gomme in genere" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- 1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MARLIERI CARLO & C. S.n.c.** (C.F. 00338810336) per l'attività di "officina meccanica, riparazione di autoveicoli e veicoli in genere, riparazione e montaggio di gomme in genere" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio via Via del Mulino n. 7 (che è anche sede legale) (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2. **di stabilire** per quanto attiene le <u>emissioni in atmosfera</u> ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI

Portata 900 Nm³/h
Durata massima 10 min/gg
Durata giorni anno 220 gg/a
Altezza minima 7 m

a) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lqs. 152/06;
- c) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo all'emissione E1 deve avvenire mediante apposita manichetta e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
- d) il termine ultimo di messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E1 è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- e) il termine ultimo di messa a regime dell'impianto di cui all'emissione **E1** è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- f) **qualora** le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- 3. **di stabilire**, <u>per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura</u> il rispetto (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- 4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura le sequenti prescrizioni:
 - a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;

- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.